

CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 57					
	ONE SCHEMA DI R ENSAZIONI DELLE				
L'anno duemiladicia riunita la Giunta Mu	nnove, il giorno <u>quo</u> nicipale con l'intervente	o dei Sign	del mese () u c	mo, al	le ore <u>12:3</u> 9 si è
				Presente	Assente
1) STEFIO	Giusep	ppe	Sindaco	×	
2) MANGIAMELI	Salvat		Vice Sindaco	X	
3) RIPA	Maria	Rosa	Assessore	λ	
4) NARDO	Sebast	tiano	Assessore	X	
5) FAVARA	Massi	miliano	Assessore	X	
Il Presidente, constatat sull'argomento in ogget Ai sensi degli artt. 49, o	comma 1 e 147 bis, comm larità tecnica, attestante la	e legale, di	Lgs. 267/2000 e art. 12	2 della L.R. n.30	/2000, si esprime il
	☐ Contrario			10	
Li <u>24-05-2</u> 0(9	in the second se		La Resp	oonsabile del Ser Dissa Ghuser	vizio Finanziario pa Perrauto
	comma 1 e 147 bis, comma larità contabile, attestante e:				
▼ Favorevole	□ Contrario				
situazione economi	parere di regolarità con co-finanziaria o sul patri			riflessi diretti	i o indiretti sulla
Li,27-05-2019			La Res	sponsabile del Se	ervizio Finanziario
				D. Sa Giusep	naderrauto

Il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione :

Oggetto : APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LE COMPENSAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI, PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

PREMESSO che:

- l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03.08.2009, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", detta le disposizioni per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- con la Legge n. 145 del 30/12/2018 (c.d. "Legge di Bilancio 2019"), pubblicata nella G.U. n. 302 del 31/12/2018, il legislatore ha inteso porre un'attenzione particolare alla tempistica di pagamento delle amministrazioni locali, definendo vantaggi e sanzioni se tale tempistica risulta coerente o meno con la legislazione vigente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1977, in particolare l'art.52, il quale offre ai Comuni la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare, la disciplina delle entrate proprie anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- l'art. 8, comma 1, della legge n. 212/2000 che prevede che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione";
- l'art. 1, comma 167, della legge n.296 del27/12/2006 che prevede che gli "enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali" (compensazione);

RAVVISATA la necessità, soprattutto in conseguenza del c.d. "Federalismo Fiscale", di introdurre nuovi strumenti sia per valutare con maggiore attenzione le esigenze dei cittadini e dei contribuenti, in qualità di persone fisiche o giuridiche; sia di velocizzare gli incassi dell'Ente e, di conseguenza, di migliorare la tempistica dei pagamenti che si devono effettuare nei confronti dei fornitori di beni e servizi;

VALUTATO che, per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi in materia di tributi comunali, a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, nonché prevedere strumenti deflattivi per l'imposizione ordinaria e bonaria di tasse ed imposte, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze dei contribuenti in rapporto alle esigenze di bilancio;

RITENUTO necessario ed opportuno intervenire con l'introduzione del Regolamento oggetto della presente proposta di deliberazione al fine di disciplinare le modalità applicative ed operative degli istituti della "rateizzazione" e della "compensazione";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs. 167/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 4 del 01/02/2018 avente ad oggetto "Linee guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti – crediti";

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, per formarne parte integrante e sostanziale:

- ➢ Di approvare lo schema di "Regolamento comunale per la rateizzazione; e le compensazioni delle entrate comunali", composto da n. 10 articoli suddivisi in n. 7 pagine, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- > Di proporre al Consiglio Comunale il suddetto regolamento per l'approvazione di competenza;
- ➤ Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. n. 44/91.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta del Sindaco, ad unanimità di voti espressi in forma di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione

DELIBERA

Di approvare lo schema di "Regolamento comunale per la rateizzazione e le compensazioni delle entrate comunali", composto da n. 10 articoli suddivisi in n. 7 pagine, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di proporre al Consiglio Comunale il suddetto regolamento per l'approvazione di competenza;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n.44/91;

Letto approvato e sottoscritto Il Sindaeo Giuseppe Stel	<u>fio</u>
L'Assessore anziano	Il Segretario Generale Gluseppa Farrauto
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line	
dal	
al	
	Il Messo comunale

Il Segretario del Comune	
CERTIFI	
Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per	r la pubblicazione degli atti che la presento
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line	del Comune per quindici giorni consecuti
decorrere dal giorno senza	a opposizioni o reclami.
Li,	Il Segretario Generale
La presente delibera è divenuta esecutiva in data	
Li,	IL Segretario Generale
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva	
A	
Sully of	V. I Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio_____

_in data_____



Città di Carlentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Regolamento comunale per la rateizzazione e le compensazioni delle entrate comunali

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamentopag. 3
TITOLO I – LA RATEIZZAZIONE
Art. 2 – Ambito di applicazione ed esclusionipag. 3
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di rateizzazionepag. 4
Art. 4 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazionepag. 4
Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle ratepag.
Art. 6 – Interessipag. 5
TITOLO II – COMPENSAZIONE E PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI
Art. 7 – Compensazioni tra debiti dell'Ente Locale e creditipag. 6
Art. 8 – Compensazione nell'ambito della stessa tipologia di entratapag. 0
Art. 9 – Compensazione tra entrate diversepag.
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 10 – Disposizioni finali ed entrata in vigorepag. 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti; il regolamento disciplina altresì le compensazioni tra le somme spettanti al Comune di Carlentini ed i debiti vantati nei suoi confronti.

TITOLO I – LA RATEIZZAZZIONE

Art. 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni

- 1. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito tramite soggetto terzo:
 - avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
 - avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.
- 2. Il soggetto competente all'applicazione del presente Regolamento è individuato in funzione del contenuto della richiesta di rateizzazione. Si distinguono tre fattispecie di rateizzazione:
 - a) rateizzazione di soli avvisi di natura tributaria;
 - b) rateizzazione di soli avvisi di natura non tributaria;
 - c) rateizzazione di avvisi di natura tributaria e non tributaria.

L'adozione di tutti i provvedimenti concernenti le suddette rateizzazioni è di competenza:

- > del Responsabile dell'Area Finanziaria nei casi indicati alle lettere a) e c);
- > del Responsabile dell'Area Amministrativa o dell'Area Tecnica nel caso b), ovvero se la rateizzazione riguarda solo avvisi o ingiunzioni di pagamento emessi dallo specifico settore.
- 3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.
- 4. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del presente Regolamento;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

- 1. II contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico o per cause soggettive/ostative all'assolvimento del pagamento del debito, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Soggetto competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, con una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano direttamente allo sportello dell'Ufficio Protocollo del Comune;
 - tramite raccomandata A.R.;
 - tramite posta elettronica certificata ali'indirizzo PEC del Comune.

2. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito tributario o extratributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- la durata del piano rateale, nei limiti di cui ai successivo articolo 5;
- la motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito;
- indirizzo di posta elettronica certificata ove ne sia in possesso;
- eventuale scelta dell'addebito in conto corrente.

Art. 4 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

- 1. Il beneficio della rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.
- 2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (per esempio: più avvisi di accertamento). Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
- 3. L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
- 4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per singolo documento di cui si chiede la rateizzazione.
- 5. La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00.
- 6. E' consentita la rateizzazione fino a 15 mesi nel caso in cui il debitore dichiari di optare per il pagamento tramite addebito mensile automatico nel suo conto corrente.
- 7. Le somme rateizzabili si riferiscono a tutti gli atti emessi dall'amministrazione comunale (avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ingiunzioni fiscali), esclusi gli avvisi bonari.
- 8. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 15.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 9. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della

rateizzazione, l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva e sarà riscuotibile in una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

- 10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.
- 11. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti saranno imputati secondo i criteri di cui all'art. 1193 del codice civile.

Art. 5 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

- 1. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
- 2. La domanda di rateizzazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento, il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 5, del presente Regolamento.
- 3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
- 4. Nelle medesime ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
- 5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
- 6. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 6 - Interessi

- 1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione aumentato del 1%. Tale aumento non sarà applicato per coloro che autorizzano l'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie internazionali.
- 2. Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

TITOLO II – COMPENSAZIONE E PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 7 – Compensazioni tra debiti dell'Ente Locale e crediti

- 1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge n. 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune.
- 2. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, determinati ed esigibili e non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 3. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.
- 4. I dirigenti/responsabili di Area/Settore, prima di procedere alla liquidazione delle spese, verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo liquidano la spesa con determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente, oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.
- 5. La compensazione su richiesta dell'utente avviene tramite determinazione dirigenziale per la regolarizzazione contabile, previo svolgimento delle opportune verifiche preliminari che devono comprendere:
 - o la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti valido il diritto del creditore;
 - o la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti non estinta l'obbligazione passiva in capo al Comune;
 - o assenza di contestazioni delle partite per le quali si chiede la compensazione;
 - o impegno registrato per la compensazione del debito dell'Ente o accertamento per la compensazione del credito.
- 6. Il provvedimento di compensazione o il diniego va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Art. 8 – Compensazione nell'ambito della stessa tipologia di entrata

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - o generalità e codice fiscale del contribuente;
 - o il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - o gli estremi delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'stanza di rimborso presentata.
- 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

- 4. Il Responsabile dell'Entrata istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e la compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale.
- 5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

Art. 9 – Compensazione tra entrate diverse

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - o generalità e codice fiscale del contribuente;
 - o il tributo dovuto la lordo della compensazione;
 - o gli estremi delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta;
 - o indicazione del tributo con il quale si intende effettuale la compensazione;
 - o l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra entrate, gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica dell'entrata in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza dei credito.
- 5. Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito e la compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento. Le eventuali rateizzazioni e/o compensazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica, pertanto, a tutte le istanze di rateizzazione e compensazione pervenute da quella data.